

ACCERTAMENTO***Avvisi bonari: dall'1.1.2025 entro 60 giorni difesa o pagamento***

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Novità riforma accertamento e contenzioso

Scopri di più

A partire **dallo scorso 1.1.2025**, passa **da 30 a 60 giorni**, il termine di **difesa o pagamento** per le somme dovute a seguito di comunicazione degli **avvisi bonari** derivanti da **controlli automatizzati e formali**.

Questa modifica è stata introdotta dall'[articolo 3, D.Lgs. 108/2024](#), che ha modificato gli [articoli 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997](#). Nello specifico, potranno essere pagate **entro 60 giorni** le somme dovute in seguito alle **comunicazioni di irregolarità** previste:

- dall'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) (c.d. controlli automatici in materia di imposte dirette);
- dall'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#) (c.d. controlli automatici in ambito Iva) e;
- dall'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#) (c.d. controlli formali, sempre in materia di imposte dirette).

Invece, nel caso in cui le **comunicazioni** degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni vengano inviate agli **intermediari abilitati** (es. commercialisti e consulenti del lavoro), il **nuovo termine di 60 giorni** per il pagamento degli avvisi bonari sarà **esteso a 90 giorni**, a partire **dalla data di trasmissione telematica inviata all'intermediario**. Questo adeguamento semplifica la normativa previgente, la quale prevedeva un termine di pagamento fissato a **30 giorni dal ricevimento della comunicazione**, il cui **decorso** iniziava **dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario**. In altri termini, il periodo complessivo di **90 giorni comprendeva precedentemente 60 giorni a favore dell'intermediario** per informare il contribuente dell'avviso ricevuto e **30 giorni a favore del contribuente per effettuare il pagamento**.

Occorre sottolineare che il **termine di 30 giorni** rimane **invariato** per i pagamenti relativi a somme dovute in relazione a **redditi soggetti a tassazione separata**, come ad esempio **le indennità di fine rapporto**.

La modifica dei termini di versamento, che prevede l'estensione a 60 giorni, riguarda anche

l'accoglimento parziale delle **istanze di autotutela** per la rideterminazione degli importi attraverso il canale Civis. Secondo la [risoluzione n. 72/E/2021](#), in caso di accoglimento parziale, l'Ufficio è tenuto a rideterminare l'importo dovuto nonché a inviare una **nuova comunicazione**, facendo ripartire il **termine di 60 giorni** per il pagamento dalla ricezione della comunicazione "rettificata".

Si rammenta che, per "**controllo automatizzato**" si intende la **liquidazione automatica** delle **dichiarazioni fiscali annuali** relative a **redditi, sostituti d'imposta, Irap e Iva**.

L'Agenzia delle entrate esegue la liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo**. Le **somme dovute** a seguito di tali controlli sono **iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo**. Tuttavia, **l'iscrizione a ruolo può essere evitata**, in tutto o in parte, se le **somme dovute** sono versate **entro il termine di 60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità (ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta), beneficiando di una **riduzione a un terzo** delle **sanzioni**.

Invece, per "**controllo formale**" si intende la verifica delle **dichiarazioni fiscali annuali** con i relativi **riscontri documentali** riguardanti **redditi, sostituti d'imposta, Irap e Iva**.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni fiscali **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**. Le **somme dovute** a seguito di tali controlli possono essere pagate **entro il termine di 60 giorni**, con la possibilità di una **riduzione a due terzi** delle **sanzioni**, impedendo l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

Va poi sottolineata un'importante novità introdotta dal **D.Lgs. 87/2024**, che ha riformato le sanzioni per le **violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024**. Nel caso di **omesso versamento** che include anche la **sanzione** per le maggiori imposte derivanti dalla **liquidazione automatica** ovvero dal **controllo formale** della dichiarazione, la sanzione è stata **ridotta dal 30 al 25%**. Ciò significa che la **riduzione a un terzo o ai due terzi** (a seconda dei casi) verrà applicata **sul 25%** della sanzione.

In definitiva, per le **comunicazioni di irregolarità elaborate a decorrere dall'1.1.2025**, è concesso un **termine più ampio** per la **difesa** o, comunque, per il **versamento** delle somme dovute a seguito di attività di liquidazione automatica e controllo formale, anche mediante **pagamento rateale**. Al riguardo, si rileva che tali somme possono essere versate in un **numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, ma l'importo della **prima rata** deve essere versato **entro il termine di 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione.